

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*

Roma, - 4 FEB. 2011  
Prot. n. 464/UC

4


Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo delle risoluzioni approvate dalla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame dei seguenti atti:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico (COM (2010) 597 definitivo);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM (2010) 611 definitivo).

Tali risoluzioni recano osservazioni in merito alla conformità dei predetti atti ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor Josè Manuel Barroso  
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 73

## RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore FLUTTERO)

*approvata il 21 dicembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE)  
N. 648/2004 PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEI FOSFATI E DI  
ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO NEI DETERGENTI PER  
BUCATO PER USO DOMESTICO (COM (2010) 597 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2010**

## INDICE

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato della Repubblica, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l'uso dei fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato per uso domestico;

considerato che la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

verificato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la fissazione di uno *standard* unico al livello di Unione è effettivamente in grado di meglio tutelare l'ambiente acquatico, soprattutto con riferimento alle acque che attraversano le frontiere nazionali, garantendo al contempo il regolare funzionamento del mercato interno dei detergenti;

verificato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto pienamente congrua con gli obiettivi che intende perseguire;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di mantenere un alto livello di qualità della legislazione dell'Unione, di modificare il titolo del provvedimento in: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004», eliminando il riferimento all'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato di uso domestico. Il contenuto della proposta di regolamento è infatti più ampio: l'articolo 1, paragrafo 5 (che novella l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004) conferisce alla Commissione europea una delega per adattare tutti gli otto allegati del regolamento n. 648/2004 al processo scientifico e tecnico (articolo 13, comma 1) e per modificarli per quanto riguarda i detergenti a base di solventi (articolo 13, comma 2). L'oggetto degli allegati spazia dalle «Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei detergenti CE ai requisiti di cui al presente regolamento e ai suoi allegati» (allegato I) alla «Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti» (allegato VII). Pertanto, pur condividendo l'opportunità di cogliere l'occasione per introdurre anche nella normativa in oggetto la possibilità

di utilizzare gli strumenti predisposti dal Trattato di Lisbona per l'elaborazione di normativa secondaria, si ritiene opportuno che siano rispettate le prescrizioni basilari del *drafting* normativo, secondo le quali l'argomento deve essere il più possibile omogeneo e deve esservi coerenza tra oggetto e titolo;

si valuti l'opportunità di evitare, in relazione alla delega di cui all'articolo 13-*bis* (articolo inserito nel regolamento (CE) n. 648/2004 dalla proposta di regolamento in esame), di conferire una delega a tempo indeterminato, giacché l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE non è ambiguo nel prevedere l'obbligo, per gli atti legislativi deleganti, di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: ADERENTI)

17 novembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che la proposta in esame mira a modificare il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi, introducendo una limitazione del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detersivi per bucato per uso domestico, onde ridurre il contributo dei detersivi al fenomeno generale dell'eutrofizzazione delle acque di superficie dell'Unione europea;

considerato inoltre che essa è stata elaborata sulla scorta delle conclusioni e delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea, tramite studi e previa consultazione delle parti interessate, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004;

formula, per quanto di sua competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la fissazione di uno *standard* unico al livello di Unione è effettivamente in grado di meglio tutelare l'ambiente acquatico, soprattutto con riferimento alle acque che attraversano le frontiere nazionali, garantendo al contempo il regolare funzionamento del mercato interno dei detersivi;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto pienamente congrua con gli obiettivi che intende perseguire;

nel merito si suggerisce, al fine di mantenere un alto livello di qualità della legislazione dell'Unione, di modificare il titolo del provvedimento in: «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004», eliminando il riferimento all'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato di uso domestico. Il contenuto della proposta di regolamento è in-

fatti più ampio: l'articolo 1, paragrafo 5 (che novella l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 648/2004) conferisce alla Commissione europea una delega per adattare tutti gli otto allegati del regolamento n. 648/2004 al processo scientifico e tecnico (articolo 13, comma 1) e per modificarli per quanto riguarda i detergenti a base di solventi (articolo 13, comma 2). L'oggetto degli allegati spazia dalle «Norme di accreditamento, buone prassi di laboratorio e norme in materia di protezione degli animali relative ai laboratori competenti e autorizzati a prestare i servizi necessari per verificare la rispondenza dei detergenti CE ai requisiti di cui al presente regolamento e ai suoi allegati» (allegato I) alla «Etichettatura e scheda tecnica degli ingredienti» (allegato VII). Pertanto, pur condividendo l'opportunità di cogliere l'occasione per introdurre anche nella normativa in oggetto la possibilità di utilizzare gli strumenti predisposti dal Trattato di Lisbona per l'elaborazione di normativa secondaria, si ritiene opportuno che siano rispettate le prescrizioni basilari del *drafting* normativo, secondo le quali l'argomento deve essere il più possibile omogeneo e deve esservi coerenza tra oggetto e titolo;

in relazione alla predetta delega di cui all'articolo 13-*bis*, inserito nel regolamento (CE) n. 648/2004 dalla proposta di regolamento in esame, si ribadiscono, inoltre, le perplessità già espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica in numerose occasioni sul conferimento di una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE non è ambiguo nel prevedere l'obbligo, per gli atti legislativi deleganti, di delimitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».